

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AVCPASS

Art. X
(Definizioni)

(...)

d) per "AVCPass", il sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità definito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006, regolato dalla deliberazione della stessa AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012;

(...)

Formulazione sintetica

Disposizioni per gara

I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

Qualora il sistema non risulti ancora operativo in prossimità del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante informerà gli operatori economici sulle modalità di acquisizione dei dati e dei documenti, mediante avviso pubblicato sul sito Internet.

Art. X
(Condizioni per la partecipazione alla gara – accesso al sistema AVCPASS e ottenimento del PASSOE)

X.X. Gestione della documentazione inerente i requisiti mediante il sistema AVCPass e ottenimento del PASSOE.

X.X.1. La verifica del possesso di molti requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e della deliberazione attuativa dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

X.X.2. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito

link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

X.X.3. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 77, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell'operatore economico possieda un indirizzo PEC:

a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;

b) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico);

X.X.4. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al precedente comma 7.8.3., lettere a) e b). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

X.X.5. L'operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione AVCP n. 111/2012. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l'Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.

X.X.6. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIGdella presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

X.X.7 Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

X.X.8. Nei successivi articoli del presente disciplinare di gara, relativi ai requisiti di capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria, di idoneità professionale e di ordine generale sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

Art. 7
(Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara)

7.1. Requisiti di idoneità professionale.

[rif.to art. 39, D.Lgs. n. 163/2006]

7.1.1. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

7.1.2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

7.1.3. Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative.

7.1.4. Per gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività.

(Disposizione eventuale, se necessaria l'iscrizione a particolari Albi o elenchi per poter prestare il servizio)

7.1.5. In relazione al servizio oggetto della gara regolata dal presente disciplinare l'esercizio dell'attività è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo / all'elenco previsto dalla legge / dal d.lgs. n.

7.1.6. Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo / elenco di cui al precedente comma 7.1.5. o, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo / elenco.

7.1.7. Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici richiesti dal medesimo sistema per permettere all'AVCP l'acquisizione dei documenti di comprova presso gli enti certificanti.

In ogni caso i concorrenti devono inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti a comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale specificamente richiesti per il presente appalto, sottoscritti con firma digitale:

- licenze/autorizzazioni

Copia della licenza per / dell'autorizzazione all'attività.....

7.1.8. In caso di mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, **l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 163/2006.**

7.2. Requisiti di ordine generale.

[rif.to art. 38, D.Lgs. n. 163/2006]

7.2.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto per devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 7.2.2.

7.2.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare:

a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli da 4 a 14 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

n) di cui alla precedente lettera b) che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

o) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

7.2.3. In relazione alla dichiarazione di cui al precedente punto 7.2.2. lettera o) i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono all'amministrazione di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 38, con conseguente esclusione dalla gara.

L'Amministrazione, nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7.2.4. In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente punto 7.2.2. lettere b), c) e n) la dimostrazione del possesso dei requisiti morali di partecipazione deve riguardare tutte le persone fisiche che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza della persona giuridica, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato.

Tali dichiarazioni devono pertanto essere rese anche per gli institori, ossia coloro che sono preposti (art. 2203 Cod. civ.) dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, in posizione differente dal mero procuratore (art. 2209 Cod. civ.) cui l'imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all'esercizio di un'impresa pur non essendo preposta ad esso.

7.2.5. In relazione alle dichiarazioni:

a) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art, 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale (decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione) ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure il concorrente non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta, per consentire all'amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione;

b) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

7.2.6. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

7.2.7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di mantenere la regolarità contributiva.

7.2.8. Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici richiesti dal medesimo sistema per permettere all'AVCP l'acquisizione dei documenti di comprova presso gli enti certificanti.

7.2.9. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia,

tali soggetti concorrenti sono tenuti a fornire i necessari documenti probatori, mediante inserimento nel sistema AVCPass.

7.2.10. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Tale documento deve essere comunque inserito nel sistema AVCPass.

7.2.11. I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano ai sensi dell'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione (allegati al presente disciplinare) o, quando impossibilitati, predispongono la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente disciplinare: in ogni caso devono rendere tutte le dichiarazioni richieste, **a pena di esclusione**, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e della relativa capacità a contrattare, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

7.2.12. Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, qualora non siano assoggettati ad una o più delle normative che individuano i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono comunque tenuti a precisare tale situazione con la formula "di non essere assoggettato alla normativa in materia di"

7.2.13. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara, l'Amministrazione (soggetto concedente) ne dà segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7.2.14. Per la resa delle dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 i soggetti tenuti, ulteriori rispetto al legale rappresentante, possono utilizzare il modello contenuto nell'allegato

.....

Qualora:

a) il soggetto sottoscrittore dell'istanza di partecipazione non renda le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti nelle stesse norme indicati;

b) uno o più dei soggetti tenuti non rendano le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 per essi indicate,

tale situazione determina la mancata indicazione di un requisito di ordine generale e, pertanto, comporta **l'esclusione dalla procedura di gara** in base all'art. 38 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto le suddette dichiarazioni non sono rese per o da uno dei soggetti obbligatoriamente tenuti in base alle lettere b) e c) della stessa disposizione.

7.2.15. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di impresa, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di ordine generale e dei successivi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere presentate distintamente dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti, **a pena di esclusione dalla gara.** La mandataria può rendere le dichiarazioni nel modello relativo all'istanza di partecipazione, mentre le mandanti partecipanti al raggruppamento possono utilizzare il modello contenuto nell'allegato

7.2.16. In caso di partecipazione alla gara di un consorzio, ciascuna delle consorziate dallo stesso indicate come esecutrici deve presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale, **a pena di esclusione dalla gara.** Ciascuna consorziata può utilizzare il modello contenuto nell'allegato

7.2.17. Per requisiti di ordine generale, ai fini delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dei precedenti commi 7.2.15 e 7.2.16 si intendono i requisiti previsti dai precedenti commi del presente punto 7.2. e dal successivo punto 7.3., data la natura di questi ultimi come condizioni ostative a contrattare con le amministrazioni pubbliche.

7.3. Dichiarazioni relative all'assenza di ulteriori cause ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni previste dalla legge.

7.3.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, di situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge vigenti.

7.3.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare, **a pena di esclusione:**

a) che non abbiano posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;

b) che non siano stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per

altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;

c) che non siano stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

d) che non siano stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) che non abbiano violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con l'amministrazione, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

7.3.3. Qualora il soggetto che intenda partecipare alla gara non renda una o più delle dichiarazioni riferite alle cause di esclusione previste da specifiche disposizioni di legge come riportate nel precedente punto 7.3.2. **sarà escluso dalla gara**, in quanto non permette alla stazione appaltante di accertare l'assenza di violazioni dei suddetti obblighi specifici e, quindi, l'insussistenza delle relative situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni.

7.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria.

[rif.to art. 41, D.Lgs. n. 163/2006]

Nota bene: l'indicazione dei requisiti è puramente esemplificativa.

7.4.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto per sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

a) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione con documento che evidenzi in forma scritta la provenienza certa dall'istituto finanziario (in termini assimilabili alla c.d. "carta intestata"), sottoscritto da soggetti abilitati con firma digitale;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativi all'ultimo triennio (20XX – 20XX), dai quali sia desumibile la sussistenza di elementi positivi in rapporto ai seguenti indicatori:

b.1.) bilancio in attivo o in pareggio o negativo ma con rapporto investimenti-spesa superiore al % per tutti e tre gli anni;

b.2.) indice patrimoniale pari al % del

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni , concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (20XX – 20XX) pari o superiori rispettivamente ai seguenti valori:

c.1.) fatturato globale d'impresa pari o superiore nel triennio 20XX-20XX-20XX al valore del 50% dell'appalto, individuato con riferimento a quanto specificato nell'art. 7 del presente disciplinare in euro X.000.000,00, secondo gli elementi di seguito indicati, ossia ad un rapporto almeno di 0,50:1 rispetto al valore complessivo presunto dell'appalto;

c.2.) fatturato dell'impresa relativo ai servizi analoghi svolti nel settore oggetto della gara, intendendosi per settore l'area dei servizi (.....), pari o superiore nel triennio 20XX-20XX-20XX al valore di euro X.000.000,00, ossia ad un rapporto almeno di 0,30:1 rispetto al valore presunto dell'appalto su base triennale.

7.4.2. Il valore del fatturato globale d'impresa e il valore del fatturato specifico per servizi svolti sopra richiesti al punto 7.4.1. lett. c) sono indicati secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'amministrazione.

In particolare:

a) il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato globale d'impresa è così definito in funzione del riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di lunga durata, quale si presenta la proiezione temporale dell'appalto;

b) il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato dell'impresa relativo ai servizi analoghi svolti nel settore oggetto della gara è così definito al fine di garantire un complesso di esperienze significative per offrire garanzie minime in rapporto alla gestione delle attività principali e di quelle secondarie.

7.4.3. In relazione al requisito di cui al precedente punto 7.4.1. lett. c.2.), per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell'appalto, quindi servizi.....

7.4.4. In relazione ai requisiti di cui al precedente punto 7.4.1. lett. c), il requisito minimo può essere maturato anche entro un periodo inferiore al triennio.

7.4.5. Le dichiarazioni degli istituti bancari relative al requisito di cui alla lettera a) del punto 7.4.1. devono essere prodotte dagli operatori economici in sede di partecipazione alla gara, mediante inserimento nel sistema AVCPass delle stesse come documenti informatici:

- a) firmati digitalmente da un legale rappresentante o da un soggetto con poteri di rappresentanza dell'istituto finanziario;
- b) firmati digitalmente dal legale rappresentante, dall'amministratore o dall'operatore delegato dell'operatore economico ai fini dell'inserimento nel sistema AVCPass.

7.4.6. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze bancarie richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.

(Disposizione da inserire qualora il triennio di riferimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria sia differente da quello per i requisiti di capacità tecnico-professionale)

7.4.7. Il triennio prescelto come riferimento per i requisiti di capacità economico-finanziaria è quello relativo agli anni 20XX, 20XX, 20XX, in ragione della possibilità per i concorrenti, di disporre di bilanci già approvati e depositati.

7.4.8. Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale:

1) per gli elementi relativi ai bilanci:

a.1.) per le società di capitali, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso la Camera di Commercio IAA, quando sia noto al concorrente che lo stesso non sia ancora disponibile presso InfoCamere;

a.2.) per le società di persone e le imprese individuali non obbligate all'adozione del bilancio, un documento di sintesi che evidenzi dati comparabili a quelli richiesti (oppure) il modello di dichiarazione dei redditi di impresa (Modello Unico IRES, ecc.);

2) per gli elementi relativi al fatturato:

b.1.) copia del frontespizio e delle pagine del Libro IVA contenenti i dati relativi alle fatturazioni inerenti i servizi analoghi o simili a quelli oggetto del presente appalto.

7.4.89. Il mancato possesso dei requisiti di capacità economica sopra indicati o il possesso degli stessi entro limiti inferiori a quelli previsti comporta **l'esclusione dalla gara** in rapporto alla mancata soddisfazione dell'obbligo previsto dall'art. 41, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006

Art. XX

(Requisiti di partecipazione – capacità tecnico-professionale)

X.X.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l'appalto di sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

a) realizzazione di almeno uno / due / tre servizio/i analogo/ghi / nell'ambito dello stesso settore nell'ultimo triennio 20XX, 20XX, 20XX, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, secondo le specificazioni seguenti:

a.1.) se si tratta di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le dichiarazioni degli operatori economici concorrenti devono indicare i dati essenziali specificati nei certificati di conformità di esecuzione o di buon esito delle attività prodotti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi inseriti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 o i certificati di conformità di esecuzione o i documenti alternativi inseriti nella stessa Banca Dati dall'operatore economico in via transitoria mediante il sistema AVCPass (in base all'art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);

a.2.) i dati essenziali di cui al precedente punto a.1.) devono essere resi secondo lo schema e le avvertenze di seguito riportati:

Servizio	Committente Pubblico	Importo Del contratto e delle sue proroghe/rinnovi	Durata Da.... A....	CIG

Nota bene: Qualora nel primo anno del triennio richiesto il concorrente abbia in essere un contratto di appalto pluriennale con scadenza nello stesso periodo (ultimo anno dell'appalto pluriennale), la frazione di appalto può essere calcolata nel cumulo relativo ai servizi richiesti.

In tal caso dovrà essere fornita precisazione del valore assunto a riferimento e dell'utilizzo della frazione di appalto.

a.3.) se si tratta di servizi prestati a favore di privati, devono essere dichiarati i dati essenziali specificati nei i documenti inseriti nella stessa Banca Dati dall'operatore economico in via transitoria mediante il sistema AVCPass (in base all'art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012); l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata dai committenti privati o, in mancanza, dallo stesso concorrente, secondo lo schema e le avvertenze di seguito riportati:

Servizio	Committente Privato	Importo Del contratto e	Durata Da.... A....
-----------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------

		delle sue proroghe/rinnovi	

Nota bene: Qualora nel primo anno del triennio richiesto il concorrente abbia in essere un contratto di appalto pluriennale con scadenza nello stesso periodo (ultimo anno dell'appalto pluriennale), la frazione di appalto può essere calcolata nel cumulo relativo ai servizi richiesti.

In tal caso dovrà essere fornita precisazione del valore assunto a riferimento e dell'utilizzo della frazione di appalto.

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale relativi ai servizi in precedenza prestati, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale:

1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:

a) certificazione rilasciata dalla stazione appaltante in ordine alla conformità dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 322 del d.P.R. n. 207/2010 o attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del d.P.R. n. 207/2010;

oppure, in alternativa

b) attestazioni relative alla corretta esecuzione dell'appalto contenenti i seguenti dati:

b.1.) descrizione del servizio prestato, con indicazione del CPV relativo;

b.2.) specificazione dei dati identificativi della stazione appaltante committente;

b.3.) CIG dell'appalto;

b.4.) importo del contratto (comprensivo degli importi per eventuali proroghe, nuove aggiudicazioni o rinnovi);

b.5.) durata del contratto di appalto, specificando la durata originaria e la durata dei periodi di proroga, nonché la durata dei contratti correlati di rinnovo o di nuova aggiudicazione.

oppure, in alternativa

c) documenti contrattuali e fiscali attestanti l'esecuzione delle prestazioni, ossia, nello specifico:

c.1.) descrizione dell'appalto eseguito, con indicazione della stazione appaltante committente, del CPV relativo al servizio prestato e con specificazione del CIG;

c.2.) contratto di appalto originario, eventuali postille relative a proroga o, in alternativa, provvedimenti amministrativi disponenti la proroga, eventuale

contratto successivo al rinnovo, eventuale contratto successivo alla nuova aggiudicazione;

c.3.) fatture relative alle prestazioni contrattuali eseguite, conseguenti alla verifica dell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 307, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010.

2) per servizi prestati presso soggetti privati:

a) documenti contrattuali e fiscali attestanti l'esecuzione delle prestazioni, ossia, nello specifico:

a.1.) descrizione dell'appalto eseguito, con indicazione del soggetto privato committente, del CPV relativo al servizio prestato o delle attività oggetto dell'appalto;

a.2.) contratto di appalto originario, eventuali documenti attestanti la proroga, eventuale contratto successivo al rinnovo;

a.3.) fatture relative alle prestazioni contrattuali eseguite, conseguenti alla verifica dell'esecuzione delle prestazioni.

I documenti devono essere inseriti nella sezione della sezione Servizi del sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (specificare link.....).